



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10265 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cinzia Campera, Fidaleo Maria Grazia, Taiano Mariangela, Fiorillo Ferdanda (Fernanda), rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, Giacomo Orsucci, Maria Rosaria Altieri, con domicilio eletto presso lo studio Gina Alessandra Trafficante in Roma, via Livorno 42;

Lucente Monica, Mertoli Santa Emanuela, Campi Laura, Bernardo Daniela, Dalla Dea Daniela, Usai Monia, Casetta Silvia, Dalla Dea Cristina, Savoldo Barbara, Cafasso Giorgia, Camaldo Angelica, Dell'Atti Maria Luisa, Guarino Domenico, Zema Rossana, Manfredi Giovanna, Santamaria Tiziana, Pennisi Liliana, Reitano Elisa, Sciuto Maria Antonina, Calandra Mancuso Angela Santa, Cifala' Maria, Di Mauro Enrica, Lorrai Giuseppa, Pavani Giuseppe Paolo, Raciti Valentina Anna, Terranova Manuela, Tomarchio Rosa, Velardita Floriana, Venuti Valeria, Delio Adele, Cali' Anna Giulia, Fabiano Sonia, Carrozza Maria, Lamanna Maria, Ammirati Francesca, Arabia Monica, Caligiuri Mariachiara, De Rito Angelina, Eliodoro Anna Rita, Facente Rosa, Fragale Emanuela, Gerace Danila, Ianni' Monica, Lavigna Piera, Macri' Stella, Mancuso Stefania, Mellino Emanuela, Pollinzi Vincenzo, Pulera' Rosa, Pupo Rosanna, Riccio Angela, Toscano Marilena, Cavallo Marina,

Elia Francesco, Lama Rosa, Patarino Alba, Pulera' Angela, Gallo Salvatore, Arabia Filomena, Lucanto Emilia, Ferrando Cristina, Vassallo Morena, Stella Adele, Crescente Teresa, Blefari Elena, Capizzi Valentina, Ruffo Patrizia, Trovato Angela Giordana, Saya Mario, Pistorio Marzia, Midolo Marzia, Conte Cinzia, Agati Maria Grazia, Azzaro Giuseppina, Ballarino Edda, Barbagallo Alessandra Giusy, Bellacera Manuela, Cala' Lesina Sebastiana, Carco' Salvatore, Castellana Maria Luisa, Castrovinci Melina Annamaria, De Laurentiis Angela, Di Liberto Rita Maria, Di Mauro Veronica, Di Pietro Laura, Gaizza Monia, Gamuzza Giovanna, Luca Marialetizia, Mangiagli Rossella, Mazza Agata Loredana, Meli Nunzia, Midiri Danila, Midiri Domizia, Pace Nella, Parrinello Agnese, Pucci Simona, Quattrocchi Filippa, Riela Antonella Linda, Ruello Daniela, Sangiorgio Maria Immacolata, Scaccianoce Maria, Severino Annamaria, Sportaro Angela Maria, Vecchione Giovanna, rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio eletto presso lo studio Gina Alessandra Trafficante in Roma, via Livorno 42;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Domenica Rossitto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del d.m. 495 del 22.06.2016 nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (iv fascia), per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 - risarcimento danni;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAMPERA CINZIA il 15\10\2018:

1)del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.506 del 19.06.2018, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento,nemmeno nella fascia aggiuntiva (IV fascia), per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

2) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, con 2, e 82, co. 1, c.p.a.;

Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 24 settembre 2016;

Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l'avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all'art. 82, co.1, c.p.a. in data 2 marzo 2022 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da scheda del sistema informatico della Giustizia amministrativa);

Rilevato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

P.Q.M.

Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 85, co. 2, c.p.a.

Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2022.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO